

Incidente subacqueo, aspetti legali

Maria Elisa Della Marta, Claudio Antonelli

L'incidente subacqueo rappresenta sempre un'emergenza in cui la vita dei soggetti in immersione è spesso in pericolo, dove si assiste ad un importante impiego di risorse umane, ma non va dimenticato che dietro tutto ciò esiste anche un aspetto legale ...

L'incidente subacqueo rappresenta sempre un'emergenza in cui la vita dei soggetti in immersione e non solo, è spesso in pericolo, dove si assiste ad un importante impiego di risorse umane, ma non va dimenticato che dietro tutto ciò esiste un aspetto legale con una normativa in grado di regolamentare il comportamento dei soggetti coinvolti.

È buona norma ricordare che l'art 593 del codice penale impone a chiunque trovi un corpo umano inanimato o ferito o in pericolo di vita di prestare l'assistenza necessaria allertando nel minor tempo possibile i soccorsi sanitari e le Autorità competenti (118, Capitaneria di Porto ecc), previa la messa in sicurezza del soccorritore stesso e dello scenario su cui si interviene.

Al soccorritore infatti non viene chiesto di mettere in pericolo la propria incolumità fisica, né quella degli altri fermo restando che in caso di omissione sarà chiamato al risarcimento dei danni arrecati dalla sua omissione secondo il codice penale.

Particolare attenzione va riservata anche a chi causa un incidente, la legge infatti prevede che causare un incidente con un comportamento prevedibilmente dannoso o non impedire un comportamento presumibilmente dannoso equivale a provocarlo.

Perché ci sia responsabilità occorre ravvisare la colpa per negligenza, imperizia ed imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordinamenti e discipline.

I compagni di immersione, indipendentemente dal tipo di brevetto posseduto rispondono dell'incidente quando questo sia stato causato direttamente da una loro colpa in quanto non hanno nessun obbligo giuridico circa le condizioni di sicurezza dell'immersione

Legislazione

La legislazione nazionale al riguardo risulta estremamente carente. In assenza di una legge quadro statale (la materia delle professioni, sicurezza del lavoro e valorizzazione di beni ambientali, è infatti oggetto di

legislazione concorrente fra Regioni e Stato ai sensi del terzo comma del nuovo testo dell'art. 117 Cost. dove solo la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato mentre l'adozione di norme di dettaglio e la potestà regolamentare spettano esclusivamente alle Regioni) ci sono 7 regioni, che in varia misura e non senza critiche ed ormai fondati sospetti di incostituzionalità, hanno adottato provvedimenti legislativi inerenti alla subacquea e più precisamente all'attività di guide, istruttori e centri di immersione.

Nell'intento di un maggiore controllo delle figure professionali legate al turismo la Regione Toscana con l. r. 30.7.1997, n. 54, prof. guida amb., poi trasfusa nella l. r. 3.4.2000, n. 42, testo unico turismo, ha istituito la professione di guida ambientale, escursionistica, equestre o subacquea, definita come "chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale" (art. 118 l. r. Tosc. 3.4.2000, n. 42 testo unico turismo).

Per essere abilitati a svolgere tale professione occorre, tra l'altro, l'abilitazione conseguita mediante il superamento di un esame sostenuto al termine di un corso di qualificazione professionale, con ulteriori corsi di aggiornamento obbligatori.

Il secondo comma dell'art. 124, l. r. Tosc. 3.4.2000, n. 42 testo unico turismo, vieta inoltre l'applicazione di prezzi superiori a quelli pubblicizzati nel materiale pubblicitario ed informativo delle prestazioni professionali.

In sede di attuazione di tale legge le didattiche subacquee sono comunque riuscite a far considerare i brevetti di guida da esse rilasciate come buona parte del corso di qualificazione professionale.

A parte il necessario requisito della professionalità la legge non ricomprende tutta la tipologia di immersioni subacquee guidate che possono essere anche effettuate per fini diversi da quelli in essa indicati.

Successivamente la Regione Sardegna, con l. r. 26.2.1999, n. 9, disc. oper. tur. sub., ha disciplinato l'attività degli operatori del turismo subacqueo, stabilendo le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e le norme in materia di ordinamento dell'attività dei Centri di immersione subacquea, con esclusione dell'attività sportivo-agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro.

A tale scopo si è creato un elenco regionale in cui possono essere iscritti centri di immersione ed istruttori e guide in possesso di brevetti rilasciati da didattiche iscritte nello stesso elenco regionale (praticamente



quasi tutte) evitando di seguire il diverso cammino percorso, sia pure solo per le guide, dalla Regione Toscana.

Per la prima volta sono così stati riconosciuti legislativamente, anche se in ambito territoriale limitato, i brevetti rilasciati dalle didattiche il cui possesso è anche condizione necessaria per poter usufruire dei servizi dei centri di immersione.

Il primo comma dell'art. 2 della legge definisce come immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione e alla salvaguardia dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere esercitate, entro i limiti della curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo.

Inutile evidenziare che detto limite alle immersioni è di fatto ampiamente inosservato, essendo solo una pia illusione del legislatore regionale che in Sardegna vengano effettuate solo immersioni senza decompressione ed entro i 40 metri di profondità.

Di recente la stessa Regione ha emanato la legge regionale 18 dicembre 2006 n. 20 che avendo l'obiettivo di riordinare le professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi definisce (art. 4) come "guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia" specificando che "appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo)" e stabilendo che tali funzioni possono essere esercitate mediante iscrizione in un registro professionale per cui sono requisiti minimi, nel caso che ci interessa (art. 5) "titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nell'articolo 7, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione" oltre (art. 6) a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato); c) godimento dei diritti civili; d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.

Per la guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio (art. 7) deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità individuate con deliberazione della Giunta regionale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica

dell'attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera c) in affiancamento all'istruttore professionista.

Tale legge ha inoltre abrogato i commi 7 e 10 dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) concernenti alcuni aspetti secondari per l'iscrizione all'elenco regionale e la Commissione Regionale.

E' poi intervenuta la Regione Liguria con l. r. 4 luglio 2001, n. 19, disc. oper. tur. sub, che disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e detta norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, anche a scopo professionale, delle attività di istruttore e di guida subacquea, dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro definendo, all'art. 2, l'immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo come l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal brevetto stesso.

Viene quindi a cadere la non applicabilità della legge agli istruttori ed alle guide non professionisti e, se il brevetto non lo prevede, il limite dei 40 metri in curva previsto invece in Sardegna.

Gli istruttori e le guide, così come i centri di immersione e di addestramento e le associazioni, debbono iscriversi ad un elenco regionale ma per gli istruttori e le guide per farlo è sufficiente (oltre ad altri requisiti minori tipo la copertura assicurativa per la responsabilità civile e l'idoneità psico-fisica) che siano in possesso di un brevetto delle didattiche iscritte in una sezione dell'elenco ed in fase di prima applicazione di una delle didattiche espressamente menzionate nella legge (praticamente tutte quelle esistenti al momento della sua emanazione).

Oltre alle sanzioni amministrative previste tutto ciò comporta anche, sul piano contrattuale, che alla guida od all'istruttore non iscritti nell'elenco può applicarsi l'art. 2231 c.c. per cui "quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionata all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione".

Inoltre il contratto concluso per un'immersione avente caratteristiche (ad esempio profondità) diverse rispetto ai limiti del brevetto del cliente configura una violazione di norma imperativa con la conseguente nullità di quest'ultimo (né è possibile la sostituzione automatica di clausole, variandosi in tal modo l'oggetto stesso del contratto: inoltre se è stata convenuta, ad esempio, un'immersione su un relitto a 40 metri di



profondità ed il limite di brevetto del cliente è di 30 metri non è certo possibile limitare l'immersione a 30 metri nel blu).

Il recepimento, sostanzialmente in bianco, dei limiti, le procedure e gli standard operativi previsti dalle didattiche per i rispettivi brevetti desta più di qualche perplessità sotto il profilo della ragionevolezza di tali norme che, in caso, concretebbero una violazione dell'art. 3 Cost. e l'intera legge sembra dettata da esigenze "protezionistiche" ponendo tra l'altro limiti all'esercizio del lavoro con violazione del primo comma del nuovo art. 120 Cost.

Oltretutto la Regione ha modificato di recente la legge imponendo un contributo a carico degli iscritti il cui ammontare è sicuramente superiore alle spese per la tenuta degli elenchi ed in pratica tutto ciò si è concretato nell'imposizione di obblighi e balzelli sostanzialmente inutili.

Si rimane comunque perplessi, anche considerando l'attuale orientamento negativo comunitario in materia di albi ed elenchi professionali e di autorizzazioni amministrative a svolgere attività di impresa, di fronte ad un imbrigliamento della iniziativa economica privata (testimoniata anche dalle lungaggini burocratiche che si sono avute per l'inserimento di ulteriori didattiche non comprese nell'elenco iniziale) in una materia tutto sommato estremamente specifica e solo marginalmente dettata da esigenze di sicurezza dei praticanti l'attività subacquea.

Che leggi regionali siffatte siano palesemente incostituzionali è divenuta una certezza dopo Corte Cost. 8 febbraio 2006, n. 40 <http://www.liberisub.it/cost402006.pdf> che ha dichiarato incostituzionale proprio un'altra legge della Regione Liguria (la n. 18 del 2004 recante norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere e molto simile per il contenuto a quella sulla subacquea) in quanto "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale". E lo stesso principio la Corte aveva enunciato con sentenza del 30 settembre 2005 n. 355 per un legge della regione Abruzzo in tema di amministratori di condominio <http://www.liberisub.it/cost3552005.pdf>: "l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale". Tale giurisprudenza della Corte



Costituzionale è stata altresì confermata dalla sentenza n. 424 del 19 dicembre 2006 in materia di musicoterapisti.

Ciò è ancora più certo con l'emanazione del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 pubblicato sulla G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2006 che disciplina i principi fondamentali in materia di professione a cui si deve attenere l'attività legislativa delle regioni.

Il terzo comma dell'art. 1 di tale decreto legislativo prevede espressamente che "la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale", il primo comma dell'art. 2 prevede che "le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione" e l'art. 4 sancisce: "L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di leggi. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio delle attività professionali anche fuori dai limiti territoriali regionali".

Con sentenza del 2 marzo 2007 n. 57 <http://www.liberisub.it/cost200758.pdf> (in tema di registro degli amministratori di condominio istituito dalla Regione Marche) la Corte Costituzionale ha chiarito, tra l'altro implicitamente confermando la legittimità costituzionale del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 da essa espressamente richiamato, che non si può addivenire ad una conclusione diversa anche qualora le norme regionali non precludessero l'esercizio dell'attività individuata e soprattutto che anche la sola istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno già di per sé una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, vanificando così anche il tentativo di sostenere che potesse rientrare nella potestà regionale l'istituzione di meri elenchi o registri a carattere "dichiarativo" ed "accertativo" relativi a professioni non ordinate in ambito statale. La stessa Corte ha infine chiarito con la sentenza n. 300 del 20 luglio 2007 (in riferimento a due leggi delle regioni Liguria e Veneto sulle discipline bionaturali) che l'incostituzionalità di tali norme permane anche se esse vengano giustificate con la tutela dei consumatori.

Da ultimo la Corte con sentenza n. 93 del 2008 <http://www.liberisub.it/cost200893.pdf> ha ribadito che "più volte questa Corte, chiamata a scrutinare - con riferimento alla dedotta violazione del riparto di competenze in materia di professioni previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost. - la legittimità costituzionale di leggi regionali volte a disciplinare l'ordinamento di cosiddette "professioni emergenti", ha precisato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione



delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale [.]. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006) non rilevando, a tal fine, che esse rientrino o meno nell'ambito sanitario (sentenza n. 355 del 2005).

A tale considerazione, di carattere generale, questa Corte ha aggiunto, quale indice sintomatico della istituzione di una nuova professione, quello costituito dalla previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attività che la legge regionale veniva a regolamentare. Ha, infatti, affermato che «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005), anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell'esercizio della attività da esso contemplata"

E' quindi palesemente affetto da illegittimità costituzionale anche il recente tentativo sopra citato effettuato dalla Regione Sardegna con la legge 20/2006 che oltretutto include del tutto arbitrariamente guide e (sic) istruttori subacquei nella figura della guida turistica sportiva.

Una dichiarazione di incostituzionalità di siffatte leggi regionali sulla subacquea è quindi solo questione di tempo e soprattutto di occasione, occasione che potrebbe essere data da un'opposizione in sede giudiziale di qualcuno a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste da tali leggi.

Nel merito va anche considerato che, rispetto alle altre Regioni che non hanno adottato simili iniziative legislative, non si registrano significative riduzioni di incidenti né aumenti di standard di servizio, mentre in alcune aree della regione Liguria, come ad esempio Portofino, sono significativamente aumentati, anche per la concomitante presenza di altri fattori, i costi delle immersioni.

Non è quindi azzardato sostenere che leggi di questo tipo sono del tutto inutili, oltre a creare vincoli, oltretutto di natura squisitamente burocratica, in sé irragionevoli.

E' vero che si tratta di leggi che nominalmente non interferiscono con l'attività individuale, riguardando l'insegnamento e le sole immersioni guidate, ma è anche vero che vengono prese come pretesto da molti centri di immersione per rifiutarsi di offrire il solo supporto tecnico logistico senza l'uso di guide.

Fortunatamente, anche grazie alla nostra attività, le Capitanerie hanno recepito l'importanza di autonomizzare l'erogazione del solo servizio di supporto tecnico di superficie (<http://www.liberisub.it/capitanerie.htm>) e così ha fatto lo stesso Ministero dell'Ambiente con il regolamento dell'Area Marina protetta di Portofino pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 4 agosto 2008 n. 181 che ha sancito che anche nelle aree protette non è obbligatorio effettuare immersioni guidate. A questo punto l'ordinanza della Capitaneria di Genova relativa alle immersioni sulla Haven, di dubbia legittimità nella parte in cui prescrive l'obbligo di guida (obbligo assurdo considerata anche la profondità del sito) ha le ore contate.

Altre due Regioni hanno seguito questa criticabile strada nel 2004, spinte evidentemente dalle stesse lobbies.

La Regione Sicilia (legge n. 8 del 3 maggio 2004), sulla falsariga della Regione Toscana, ma senza prevedere dei veri e propri esami, ha disciplinato l'attività di guida subacquea definendo come tale "chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse."

Per tale attività, se esercitata stabilmente nella Regione, è necessario iscriversi in un albo regionale e l'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni.

E' quindi evidente l'illegittimità costituzionale della legge che demanda ad organizzazioni private (il termine federazione sembrerebbe tra l'altro escludere le didattiche non "federali") il rilascio di un titolo abilitativo per l'iscrizione all'albo.

Al legislatore siciliano viene solo il dubbio che tale riserva possa contrastare con le disposizioni dell'Unione Europea tant'è che prevede che "in ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano, in regime di libera prestazione di servizi, le professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.

I cittadini italiani visti quindi come cittadini di serie B rispetto a quelli comunitari non italiani !

La Regione Calabria (legge n. 17 del 18 maggio 2004) ha invece peggiorato l'impostazione ligure che ricalca quasi completamente istituendo anche un inutile e pletorico Osservatorio Regionale per il turismo subacqueo

con la finalità di monitorare costantemente l'applicazione della legge composto da a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale al turismo; b) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'ambiente; c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale ai trasporti; d) un rappresentante designato dalle Associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della presente legge; e) il Presidente del Consorzio CALABRIA SUB o suo delegato; f) tre rappresentanti delle associazioni degli albergatori della Calabria; g) un rappresentante delle società di gestione aeroportuale degli aeroporti della Regione Calabria.

Buona ultima la Regione Emilia Romagna che il 27 maggio 2008 ha emendato lo "zibaldone" della l. r. 1 febbraio 2000 n. 15 (norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) inserendo come "specializzazione" della guida ambientale escursionista definita come colui "che per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita" il turismo subacqueo per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul sito subacqueo e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina. Prima dell'immersione l'accompagnatore dovrà accertarsi che ogni singola persona del gruppo sia in possesso di brevetto rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10, che ne attesti l'addestramento almeno di primo livello in immersioni subacquee nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l'immersione, ed entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso".

La cosa assurda di tale modifica alla precedente legge regionale è che come requisiti della guida vengono richiesti a) l'idoneità all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica; b) il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10; c) l'aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente.

Oltre quindi a cadere negli errori più generali di queste assurde legislazioni regionali, il legislatore dell'Emilia Romagna ignora che il brevetto di guida è diverso da quello di istruttore e se quest'ultimo di norma è anche guida non è vero il contrario.

Va infine menzionato per completezza il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002 n. 25 come sostituito dall'art. 4 della regionale n. 3 del 24 marzo 2003 che dispone che: "Nelle piscine e specchi d'acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di



salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati da parte dei competenti uffici della pubblica amministrazione, degli enti competenti riconosciuti da queste ultime o da parte delle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori”.

E' evidente come la lettera di tale norma, forse per disattenzione del legislatore, dato che in Lombardia non esistono “enti competenti riconosciuti” a tal fine “dai competenti uffici della pubblica amministrazione”, richiederebbe la presenza, nei luoghi indicati dalla legge, di un istruttore subacqueo in possesso di un brevetto rilasciato unicamente “ dalle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI” e ciò è un ulteriore esempio dei problemi che un legiferare affrettato ed in gran parte inutile può porre in concreto.

A titolo di esempio riportiamo la legge regionale della Calabria:



Adobe Acrobat
Document